



**FONDAZIONE “S. ANGELA MERICI” O.N.L.U.S.**  
**RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE**  
**DESENZANO DEL GARDA (BS)**

---

**CONTRATTO D’INGRESSO IN RSA**

*Mod. 1.3.9 rev. 3 del 03-2015*

PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI  
(ai sensi della Legge Regionale 3/2008 e della DGR n. 1185/2013)

**TRA**

la FONDAZIONE S. ANGELA MERICI – ONLUS (di seguito denominata per brevità Fondazione), con sede in via Gramsci, 25 – 25015 Desenzano del Garda (BS) – codice fiscale 84001090178, partita iva 00725330989, iscritta al n.1810 del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la CCIAA di Brescia, legalmente rappresentata per il presente atto dal dott. Corrado Cattaneo, Direttore Generale della sopraccitata Fondazione,

**e**

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di **Ospite** della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) gestita dalla Fondazione,

**e/o**

il/la signor/ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Tel..... Cell. ....

Fax.....e-mail.....

Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di *..(figlio/a, genero, nuora, fratello, sorella, cugino, conoscente)..* dell’Ospite sopra menzionato, che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito per brevità denominato **Obbligato**) in qualità di garante e titolare dell’obbligo del pagamento della retta;

**e/o**

il/la signor/ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Tel..... Cell. ....  
Fax.....e-mail.....  
Codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di (*tutore, curatore, amministratore di sostegno*).. dell'Ospite sopra menzionato  
(di seguito per brevità denominato **tutore / curatore / amministratore di sostegno**).

**I nominativi sopra richiamati, concordemente, indicano, quale “persona di riferimento” dell'Ospite, il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_.**

La “persona di riferimento” rappresenta per la Fondazione il referente: per tutte le informazioni, da fornire nel rispetto della privacy, riguardanti le condizioni dell'Ospite; da contattare in caso di urgenze; a cui inviare eventuale documentazione; per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione.

### **PREMESSO**

CHE la RSA gestita dalla Fondazione “S. Angela Merici” Onlus è autorizzata, con DIA del 17/02/2012 prot. 0023707, per n.166 posti, più 9 posti di sollievo e accreditata dalla Regione Lombardia per n. 166 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di cui un nucleo Alzheimer di 20 posti;

CHE l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto della graduatoria generata con criteri individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2016 (v. Regolamento Lista d'attesa);

CHE i sottoscrittori del presente contratto si rendono garanti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali in favore dell'Ospite;

CHE l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto da parte degli Obbligati in solido e/o del **tutore / curatore / amministratore di sostegno**.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2**

A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data \_\_\_\_\_, con il presente atto:

(*barrare l'opzione attinente la situazione specifica*)

[ ] il sottoscritto Ospite - assistito dalle persone che hanno accettato il ruolo di Obbligati - chiede per sé il ricovero presso la RSA. L'obbligazione economica viene assunta dall'Ospite e/o dagli Obbligati che sottoscrivono il presente contratto d'ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;

oppure

[ ] il sottoscritto (*tutore / curatore / amministratore di sostegno*) chiede, in nome e per conto dell'Ospite l'ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del Tribunale di [ ] che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso.

**Le parti convengono che l'ingresso è fissato per il giorno [ ] .**

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue:

- per i primi due giorni è richiesta la corresponsione della retta di degenza;
- dal terzo al decimo giorno è richiesto, oltre l'importo della retta di degenza, la quota del contributo sanitario regionale, risultante dalla valutazione medica effettuata dal Direttore Sanitario della Fondazione all'atto della domanda di ingresso;
- dall'undicesimo giorno il presente contratto si intende risolto.

Al momento dell'ingresso, la Fondazione verifica che l'Ospite possieda le caratteristiche e manifesti le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando, ai fini dell'inserimento in struttura, che la presa in carico avvenga nel rispetto dei criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale. La Fondazione comunicherà all'ASST DEL GARDA e/o al Comune di residenza dell'Ospite eventuali situazioni complesse.

### **ART. 3**

L'Ospite e/o gli Obbligati:

- si impegna/impegnano in solido al pagamento mensile dell'importo della retta, nelle modalità indicate dalla Fondazione;
- si impegna/impegnano al rispetto delle norme comportamentali per familiari e visitatori della RSA che sono parte integrante del presente contratto;
- dichiara/dichiarano di farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari).

### **ART. 4**

Gli Obbligati (e Garanti), in qualità di fideiussori ai sensi degli artt.1936 e ss del Codice Civile, garantiscono personalmente il pagamento della retta mensile dovuta a seguito della permanenza dell'Ospite presso Fondazione entro il limite massimo di € 15.000. Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.

Ove il credito vantato dalla Fondazione superi l'importo di € 15.000, sarà facoltà della stessa di interrompere le prestazioni rese in favore dell'Ospite o di pretendere la prestazione di ulteriore, congrua ed adeguata garanzia idonea a soddisfare quanto dovuto in favore della Fondazione.

Comunicata all'Ospite e agli Obbligati la volontà di risolvere il contratto, l'Ospite deve lasciare la RSA entro otto giorni, fatto salvo il diritto della Fondazione di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti maturati. Qualora l'Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dall' ASST del Garda.

### **ART. 5**

L'Ospite e/o gli Obbligati prende/prendono atto che nel corso della degenza la retta può subire variazioni. La Fondazione si riserva la facoltà di aumentare la retta di degenza per far fronte: a maggiori oneri di gestione; ad incrementi dei costi di erogazione delle prestazioni; ad accresciuti oneri derivanti da adeguamenti a normative nazionali e/o regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto all'Ospite e/o agli Obbligati, con almeno otto giorni di anticipo rispetto all'applicazione delle nuove rette, dando quindi agli interessati la facoltà di

recedere dal contratto nel termine di giorni quindici dalla decorrenza, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della Fondazione con preavviso di almeno 5 giorni, diversamente da corrispondere in denaro, rispetto alla data indicata per lasciare la struttura. Il contratto si intende risolto con l'uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati. Nel silenzio degli Obbligati il corrispettivo, così come variato, si intenderà accettato. La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

#### **ART. 6**

**La retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o degli Obbligati, alla data odierna, è fissata in €., al netto del contributo sanitario regionale a cui aggiungere l'eventuale applicazione del bollo previsto dalla normativa vigente in materia.**

Nella retta si considerano inclusi i servizi puntualmente descritti nella Carta dei Servizi allegata, che forma parte integrante del presente contratto. La stessa viene periodicamente aggiornata e diffusa tra i fruitori dei servizi.

Nella retta non sono compresi:

- i servizi di trasporto dell'Ospite dalla RSA ad una struttura di cura o ufficio o luogo per sua necessità, quando non prescritti dalla Direzione Sanitaria della Fondazione;
- eventuali ticket richiesti dal sistema sanitario nazionale per esami diagnostici in strutture convenzionate;
- la fornitura di protesi, quali occhiali, dentiere, arti artificiali, ecc.;
- le spese telefoniche;
- prestazioni richieste dall'Ospite o dai suoi familiari (non prescritte direttamente dalla Struttura);
- visite specialistiche;
- il podologo e il servizio parrucchiere (per il costo di dette prestazioni si rimanda agli allegati alla Carta dei Servizi);
- ogni altra prestazione non prevista espressamente nella Carta dei Servizi.

Per le assenze dovute a ricovero ospedaliero dell'Ospite la retta resterà invariata.

Le assenze temporanee, diverse dai ricoveri ospedalieri dell'Ospite, sono disciplinate come segue:

- per i primi dieci giorni si richiede il pagamento dell'importo giornaliero della retta;
- dall'undicesimo al trentesimo giorno l'importo giornaliero della retta è maggiorato di € 25;
- le assenze dal trentunesimo giorno costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

In concomitanza all'ingresso in struttura è richiesto un contributo forfettario (attualmente di € 200,00), a fondo perduto, per specifiche attività svolte a favore dell'ospite (segnatura di tutta la biancheria per tutta la durata della degenza, disbrigo di pratiche per la prescrizione di ausili o ottenimento di altri benefici, invio di posta personale, ecc).

#### **ART. 7**

La Fondazione garantisce:

- la stipula ed il mantenimento di contratto di assicurazione da responsabilità civile con una primaria compagnia di assicurazione a copertura di eventuali danni cagionati all'Ospite per fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigia opponibile ai terzi danneggiati;
- la protezione dei dati personali dell'Ospite ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione sanitaria e socio-sanitaria nonché il rispetto dei protocolli previsti ed in uso;
- l'aggiornamento e la diffusione della Carta dei Servizi.

Riguardo agli oggetti ed ai beni di proprietà dell'Ospite portati in RSA, la Fondazione provvede alla custodia ed è responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1783-1786 c.c.

Agli Ospiti è richiesto di non trattenere con sé oggetti di valore o denaro.

La Fondazione:

- non risponde del furto o smarrimento o danno di gioielli e denaro detenuti dall'Ospite;
- garantisce la presenza di un luogo sicuro destinato alla custodia di tali beni, da consegnare al Responsabile di reparto, dietro rilascio di ricevuta di deposito.

## **ART. 8**

Il calcolo della retta di degenza decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA - fa fede quella riportata nel fascicolo socio sanitario - salvo i casi di ritardo all'ingresso, che vengono disciplinati come previsto al precedente articolo 2.

Il pagamento della retta è dovuto in forma mensile anticipata tramite SEPA (Single Euro Payments Area o Area Unica dei Pagamenti in Euro) entro il giorno 8 di ogni mese. In caso di insoluto gli Obbligati saranno assoggettati al pagamento di interessi moratori pari al 4% su base annua oltre maggiori spese.

Nel computo delle giornate di presenza, viene sempre addebitata per intero sia la quota giornaliera riferita al giorno di ingresso che quella riferita al giorno in uscita.

Per facilitare la gestione del pagamento della retta, viene annualmente determinato un importo mensile fisso da versare anticipatamente alla Fondazione, nei tempi sopra indicati. Detto importo mensile fisso è calcolato secondo la formula: numero di giorni dell'anno, moltiplicato per l'importo della retta giornaliera, diviso dodici mensilità.

Nel caso di dimissioni/decesso nel corso dell'anno si provvederà al conguaglio, eseguendo la differenza tra l'importo versato nel corso dell'anno e l'importo della retta dovuta (calcolato moltiplicando la retta giornaliera per il numero di giorni occupati nell'anno in struttura).

In caso di ammissione in struttura nel corso del mese, l'importo della prima retta è determinato come segue: numero giorni di futura permanenza nell'anno in struttura moltiplicato per la retta giornaliera, risultato da cui detrarre le mensilità fisse intere da pagare nel corso del medesimo anno. Le successive rette, ad importo fisso mensile, dovranno essere corrisposte anticipatamente, nei tempi sopra indicati.

## **ART. 9**

Il contratto decorre dal giorno d'ingresso in RSA indicato al precedente art. 2 e cesserà per volontà delle parti con preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi (esclusi i giorni ricevimento comunicazione e uscita dalla Struttura) o corrisposti in denaro.

La Fondazione potrà recedere, con comunicazione scritta all'Ospite e/o agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. In particolare la Fondazione, in caso di insolvenza, recederà dopo trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Ospite e/o degli Obbligati. In tal caso la dimissione deve avvenire in ottemperanza alla normativa vigente e con impegno della Fondazione affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dall'ASST DEL GARDA.

La Fondazione ha inoltre facoltà di recedere dal contratto qualora si verificano le seguenti condizioni:

- 1) impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- 2) impossibilità, da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione, di gestire l'Ospite ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dalla Carta dei Servizi e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell'Ospite;
- 3) nel caso in cui, senza autorizzazione medica, un familiare o suo referente somministri qualsiasi tipo di medicinale o altre sostanze incompatibili con lo stato di salute dell'Ospite o effettui trattamenti alla persona non conformi al piano assistenziale;
- 4) nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della Struttura ad insindacabile giudizio del Direttore Sanitario;
- 5) alla scadenza del trentesimo giorno consecutivo di assenza;
- 6) per ritardo all'ingresso superiore a 10 giorni;
- 7) nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.

Anche in questi casi la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dell'ASST DEL GARDAe del Comune di residenza dell'Ospite.

Nel caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'utenza e anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, ciò non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.

#### **ART. 10**

La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### **ART. 11**

La Direzione Sanitaria provvede ad assegnare il posto letto libero. Successivamente sarà facoltà della medesima Direzione prescrivere variazioni del posto letto (es. cambio del piano di degenza e/o della stanza di degenza) in base alle variate necessità dell'Ospite stesso o per motivi di ordine organizzativo relativi alla gestione dei reparti.

Per gli Ospiti del nucleo Alzheimer, come da normativa regionale, vengono dimessi dal reparto e trasferiti in altro nucleo della struttura per perdita dei requisiti di permanenza (es. assenza di disturbi comportamentali).

#### **ART. 12**

Nel caso in cui il familiare, direttamente o avvalendosi di terza persona, desideri in qualsiasi forma contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari dell'ospite (assistenza al pasto, compagnia, deambulazione) dovrà concordare le modalità d'intervento con i responsabili di reparto (medico o infermiere responsabile di reparto) attenendosi a quanto disposto in merito dalla Direzione Sanitaria della Fondazione ([www.rsadesenzano.it](http://www.rsadesenzano.it)).

#### **ART. 13**

L'Ospite e gli Obbligati si impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento, il cui elenco è fornito dall'Ufficio di Segreteria. Sono altresì tenuti:

- ad aggiornare con puntualità, in caso di variazione: l'anagrafica e la situazione pensionistica dell'Ospite, i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari);
- a comunicare alla Fondazione l'avvenuta nomina, a favore dell'Ospite, di tutore, curatore o amministratore di sostegno, provvedendo a consegnare copia dell'atto di nomina.

Le spese e gli eventuali danni derivanti dai ritardi od omissioni riguardanti le comunicazioni sopra riportate saranno a carico degli Obbligati.

Gli Obbligati sono tenuti ad informare la Fondazione in caso di impossibilità ad essere in struttura o reperibili per periodi prolungati (assenze e/o ferie), segnalando il modo da essere reperiti in caso di necessità.

#### **Art. 14**

L'Ospite e/o l'avente diritto in riferimento al D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Fondazione.

Il rilascio di copia del fascicolo sanitario e dei certificati medici avviene solo su richiesta scritta, inoltrata alla Direzione Sanitaria da persone aventi diritto. Più in generale, per l'accesso agli atti si rimanda al Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari reperibile all'Albo o sul sito internet della Fondazione

#### **ART. 15**

Il presente contratto non potrà essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

#### **ART. 16**

Per qualunque controversia inerente e/o relativa e/o conseguente al presente contratto è eletto in via esclusiva il Foro di Brescia.

**ART. 17**

- A- Le parti approvano ed accettano espressamente le clausole citate nel presente contratto.
- B- Viene ricordata ai sottoscrittori l'informativa – data all'atto di presentazione della domanda – riguardo alla figura dell' Amministratore di sostegno a tutela della persone fragili con limitata capacità di agire. Agli stessi viene consegnato sintetico documento illustrativo.

**ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:**

- Carta dei Servizi e relativi allegati

Letto, confermato, sottoscritto in duplice originale.

Desenzano del Garda, li \_\_\_\_\_

L'OSPITE

GLI OBBLIGATI

\_\_\_\_\_  
(se in grado di firmare)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE

Il Tutore / Curatore/ Amm.re di Sostegno

Le parti prendono atto che le disposizioni di cui agli artt. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 13 - 15 hanno carattere vessatorio, sono state valutate dai sottoscrittori che le controfirmano per accettazione ai sensi degli artt. 1341-1342 C.C.

L'OSPITE

GLI OBBLIGATI

\_\_\_\_\_  
(se in grado di firmare)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Tutore / Curatore/ Amm.re di Sostegno

Se per impedimento fisico o per incapacità alla scrittura, l'ospite non fosse in grado di apporre la propria firma, essa verrà sostituita con una "X". Si prevede siano gli infermieri responsabili di reparto e il medico di struttura a procedere alla verifica della tutela della dignità e della volontà dell'Ospite (ai sensi dell'art. 9, co. 82, lett. a), e art. 84), confermando che la "X" è stata apposta dall'Ospite, il quale è stato messo a conoscenza di quanto sopra riportato.

1° Testimone Nome e Cognome (leggibile).....

Firma .....

2° Testimone Nome e Cognome (leggibile).....

Firma .....

Firma per ricevuta

-----

Allegati dell'ospite o del garante da consegnare alla Fondazione:

- 1) Consenso al trattamento dei dati personali (D.lvo 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) compilato e firmato
- 2) Fotocopia del versamento della prima retta
- 3) CRS SISS (Tessera sanitaria)
- 4) Esenzione ticket se in possesso
- 5) Copia di eventuale provvedimento di nomina di Tutore, Curatore o Amministratore di sostegno
- 6) .....
- 7) .....

Firma per ricevuta

-----